

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 1642 del 30 ottobre 2009 – Norme generali sul procedimento in materia di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs 29.12.2003 n. 387.

Premesso

- che, con d.Lgs. 29.12.2003, n. 387, veniva data attuazione alla direttiva 2001/77/CE, avente ad oggetto la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

- che, tra le fonti rinnovabili definite dall'art. 2 del d.Lgs. 387/2003, l'art. 7 del medesimo decreto legislativo rinviava ad uno o più emanandi decreti la definizione dei criteri per la incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare. In attuazione al predetto art. 7 veniva approvato il D.M. 19.2.2007;

- che, l'art. 12 del d.Lgs. 387/2003 stabilisce i seguenti principi:

a) la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché, infine, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto stesso, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione (comma 3);

b) le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli stessi impianti per i quali interviene l'autorizzazione unica regionale, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti (comma 1);

c) l'autorizzazione unica viene rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico (comma 3);

d) l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante di strumento urbanistico (comma 3);

e) per il rilascio dell'autorizzazione unica è convocata dalla Regione una conferenza dei servizi. Viene così attivato un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate (commi 3 e 4);

f) il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto, in conformità al progetto approvato, e deve contenere sia l'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto sia, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale (comma 4);

g) il procedimento unico, a seguito del quale è rilasciata autorizzazione unica, non può avere durata superiore a centottanta giorni;

- che, il citato art. 12, comma 10, del d.Lgs. 387/2003, stabilisce che in Conferenza Unificata, su proposta del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica. Tali linee guida, in particolare, assicurano un corretto inserimento degli impianti con specifico riferimento, riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio;

- che, il citato art. 12, comma 10, del d.Lgs. 387/2003, assegna, inoltre, alle regioni il compito di procedere, in attuazione alle linee guida statali, alla indicazione di aree e siti non idonei delle installazioni di specifiche tipologie degli impianti. Le regioni, inoltre, adeguano la rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida nazionali, che troveranno comunque diretta applicazione in caso di mancato adeguamento;

- che, l'art. 12, comma 9, del d.Lgs. 387/2003 stabilisce che le disposizioni in materia di procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione unica, nonché le altre disposizioni previste dal medesimo articolo, si applicano anche in caso di mancata ripartizione degli obiettivi tra le regioni ad opera della Conferenza Unificata ed anche in caso di mancata approvazione delle linee guida nazionali.

Considerato:

- che, per la realizzazione di alcune tipologie di impianti, la normativa nazionale e regionale esclude la necessità del rilascio dell'autorizzazione unica a seguito del procedimento unico previsto dall'art. 12 del d.Lgs. 387/2003;

- che, il citato art. 12 del d.Lgs. 387/2003 esclude, al comma 5, la necessità dell'autorizzazione unica nei casi di impianti di fonte rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c) dello stesso d.Lgs. 387/2003 (programmabili e non programmabili) per i quali l'ordinamento non prevede il rilascio di alcuna autorizza-

zione;

- che, ai medesimi impianti si applica la disciplina della D.I.A. di cui agli artt. 22 e 23 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, nel caso in cui la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate alla tabella A allegata al d.Lgs. 387/2003, con riferimento alla specifica fonte, attualmente così stabilite:

a) eolica, fino a 60 Kw;

b) solare fotovoltaica, fino a 20 Kw;

c) idraulica, fino a 100 Kw;

d) biomasse, fino a 200 Kw;

e) gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, inferiore a 200 Kw;

- che, con specifico riferimento al fotovoltaico, l'art. 5, comma 7, del D.M. 19.2.2007, ribadisce il principio per il quale è sufficiente la D.I.A. nei casi in cui per la costruzione ed esercizio dell'impianto non è richiesto, dalla legislazione nazionale o regionale, in relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione dello stesso, alcuna autorizzazione. Inoltre, qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo, comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del d.Lgs. 387/2003;

- che, per l'art. 5, comma 8, del D.M. 19.2.2007 gli impianti solari fotovoltaici parzialmente integrati o integrati, nonché quelli di potenza non superiore a 20 Kw, sono considerati impianti non industriali e, conseguentemente, non sono soggetti a verifica ambientale di cui al d.P.R. 12.4.1996, sempreché non ricadenti in aree protette;

- che, l'art. 11, comma 3, del d.Lgs. 30.5.2008, n. 115, stabilisce che sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della D.I.A. di cui agli artt. 22 e 23 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto, i seguenti interventi:

a) impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;

b) singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore ad 1 metro;

- che, negli impianti previsti dal surrichiamato art. 11, comma 3, del d.Lgs. 115/2008, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, L. 9.1.1991, n. 10 e dall'art. 3, comma 23, lett. a) del d.Lgs. 19.8.2005, n. 192, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune;

- che, l'art. 65 della L.R. 30.1.2008, n. 1 stabilisce che, nelle more dell'approvazione del piano energetico ambientale regionale, e fatte salve le competenze dei comuni in materia urbanistica, sono esclusi dall'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del d.Lgs. 29.12.2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili dalla potenza uguale e inferiore a 100 Kw elettrici per installazioni fotovoltaiche su tetti di copertura, in particolare elevata a 5.000 Kw elettrici per impianti alimentati a biomasse vegetali, liquide, vergini o riciclate;

Considerato:

- che, con delibera di Giunta Regionale, in data 20.3.2009 n. 500 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 22 del 6.4.2009), venivano approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento dell'autorizzazione unica da applicare nelle more dell'approvazione delle linee guida statali previste dall'art. 12, comma 10, del d.Lgs. 387/2003;

- che, successivamente, la Corte Costituzionale, nel dichiarare con sentenza in data 18-29.5.2009, n. 166, l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della Legge della Regione Basilicata 26.4.2007 n. 9 (che sottoponeva ai procedimenti previsti dalla Regione, con propria delibera di G.R. 13.12.2004, n. 2920, i provvedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili) ha affermato il principio che la presenza delle diverse competenze legislative individuate dall'art. 12 del d.Lgs. 387/2003 giustifica il richiamo alla Conferenza Unificata contenuto nello stesso art. 12, e *"non consente alle Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa"*;

- che, la richiamata delibera di G.R. 20.3.2009, n. 500, fermo restando i casi nei quali non è richiesta l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.Lgs. 387/2003, delegava le Province al rilascio della predetta autorizzazione per alcune tipologie di impianti;

- che, l'art. 31 del d.Lgs. 31.3.1998, n. 112, attribuisce alle Province le funzioni in materia di autorizzazione all'installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia (rinnovabili e non) *"nell'ambito delle linee ed indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali"*;
- che può essere delegata alle province l'esercizio della funzione di rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione ed esercizio degli impianti:
 - a) fotovoltaici: fino alla potenza di 1 MegaWatt di picco, fatti salvi gli interventi di cui alle lettere b2 e b3 del D.M. 19/02/2007;
 - b) eolici: fino alla potenza di 1 MegaWatt;
 - c) idroelettrici: fino alla potenza di 1 MegaWatt, compresi quelli che utilizzano l'energia del moto ondoso;
 - d) termoelettrici alimentati a biomassa e/o biogas con le caratteristiche e i limiti di cui al comma 14 dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/06;
 - e) gli interventi a biomassa vegetali liquide vergini di cui all'art. 65 della LR 1/2008 con potenza superiore a quella di cui alla precedente lett. d) fino a 5 MW elettrici;
- che nell'esercizio della delega le Province si atterranno ai criteri per l'istruttoria delle istanze, approvati con la presente delibera;
- che, ferma restando la necessità di attendere le linee guida statali previste dall'art. 12, comma 10, del d.Lgs. 387/2003, la Regione Campania è tenuta comunque ad istruire le domande di rilascio dell'autorizzazione, adottando il procedimento ed i criteri indicati dalla legislazione vigente, ed in particolare dal citato art. 12, la cui norma trova applicazione in virtù di quanto espressamente previsto dal comma 9 della stessa;
- che, l'autorizzazione unica va rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, convocate in Conferenza dei Servizi, nel rispetto dei principi di semplificazione;
- che, successivamente alla delibera di Giunta Regionale, in data 20.3.2009 n. 500, l'art. 9 della L. 18.6.2009, n. 69, ha modificato le norme di cui agli artt. 14 e ss. L. 7.8.1990, n. 241, in materia di funzionamento della Conferenza di Servizi;

Visti altresì:

- l'art. 29 della L.R. 30.1.2008, n. 1, in materia di efficienza dell'Amministrazione regionale e di accelerazione dei tempi procedurali;
- gli artt. 14 e ss. della L. 7.8.1990, n. 241, in materia di regole generali su funzionamento della Conferenza dei Servizi;
- l'art. 9 della L.R. 28.11.2007, n. 12, che attribuisce al Settore n. 04, Regolazione dei Mercati dell'Area Generale di Coordinamento denominata *"Sviluppo Economico"*, i compiti di gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- l'art. 20, comma 6, della L.R. 20.1.2008, n. 1, di istituzione, nell'ambito dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività, dello Sportello Regionale per l'energia, al quale sono affidati compiti di supporto agli enti pubblici, ai cittadini ed alle imprese, e di diffusione e promozione della cultura del risparmio energetico, dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili, nel contenimento delle emissioni climalteranti in atmosfera, anche attraverso l'utilizzo di fondi europei appositamente impegnati.

Si propone alla Giunta che all'unanimità

DELIBERA

- 1.** Di approvare il documento A, parte integrante della delibera che costituisce il *"documento ricognitivo della normativa vigente in materia di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 d.Lgs. 29.12.2003 n. 387. Norme generali sul procedimento"*, insieme alle tabelle 1, 2 e 3 ed al modulo di domanda ad esso allegati.
- 2.** Di stabilire che nelle more dell'approvazione delle linee guida nazionali di cui all'art. 12, comma 10, del d.Lgs. 29.12.2003, n. 387, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del citato art. 12 nonché le disposizioni previste in materia dalle altre norme nazionali e regionali, nonché, per quanto attiene il procedimento, le disposizioni di cui all'allegato A .
- 3.** Di revocare la delibera di G.R. 20.3.2009, n. 500, facendo salvo l'ordine cronologico delle domande già pervenute e non ancora definite, presentate ai sensi della predetta delibera e di quella precedentemente approvata dalla Giunta Regionale in data 30.11.2006, n. 1955.

4. Di confermare l'annullamento della delibera di G.R. 30.11.2006, n. 1955, già disposto con la delibera di G.R. 20.3.2009, n. 500.

5. di confermare la delega alle Province all'esercizio della funzione di rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione ed esercizio degli impianti:

a) fotovoltaici: fino alla potenza di 1 MegaWatt di picco, fatti salvi gli interventi di cui alle lettere b2 e b3 del D.M. 19/02/2007;

b) eolici: fino alla potenza di 1 MegaWatt;

c) idroelettrici: fino alla potenza di 1 MegaWatt, compresi quelli che utilizzano l'energia del moto ondoso;

d) termoelettrici alimentati a biomassa e/o biogas con le caratteristiche e i limiti di cui al comma 14 dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/06;

e) gli interventi a biomassa vegetali liquide vergini di cui all'art. 65 della LR 1/2008 con potenza superiore a quella di cui alla precedente lett. d) fino a 5 MW elettrici.

6. Nell'esercizio della delega le Province si atterranno ai criteri per l'istruttoria delle istanze, approvati con la presente delibera.

7. Di conferire mandato al Dirigente del Settore "Regolazione dei mercati" dell'area "Sviluppo Economico" gli atti consequenziali alla presente deliberazione.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

**Documento ricognitivo della normativa vigente
in materia di rilascio dell'autorizzazione unica
di cui all'art. 12 D.Lgs. 29.12.2003 n. 387.
Norme generali sul procedimento.**

1. Finalità.

1. Il presente documento definisce le regole generali sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, per quegli impianti per i quali la normativa vigente ne richiede la necessità.
2. Le norme generali sul procedimento di cui al presente documento sono quelle previste dalla normativa statale e regionale in materia di rilascio di autorizzazioni, ed in particolare di quelle riferite agli impianti di energia da fonti rinnovabili.
3. Il procedimento di cui al presente documento si applica anche alle domande già presentate, e non ancora definite, ai sensi delle delibere di Giunta Regionale 30.11.2006, n. 1955 e 20.3.2009, n. 500.
4. Con successivo provvedimento la Regione potrà procedere, in attuazione delle linee guida statali di cui all'art. 12, comma 10, del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianto. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida statali, la Regione potrà procedere all'adeguamento della propria disciplina.

2. Principi generali del procedimento.

1. In attuazione dell'art. 12 D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, degli artt. 1 e ss. della L. 7.8.1990, n. 241, e dell'art. 29 della L. Reg. 30.1.2008, n. 1, il rilascio dell'autorizzazione unica regionale avviene a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione.
2. L'attività istruttoria, nel perseguire i fini determinati dalla normativa vigente in materia di energia da fonti rinnovabili, è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
3. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le altre connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli stessi impianti, autorizzati dalla Regione a seguito del procedimento unico, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

3. Criteri generali.

1. L'autorizzazione unica è rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la valutazione d'incidenza resta disciplinato dalla normativa vigente.
3. L'autorizzazione unica è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi ed evitando eventuali interferenze con altri impianti già autorizzati.

4. Presentazione della domanda.

1. In attuazione dell'art. 29, comma 6, della L. Reg. 30.1.2008, n. 1, è definito il modulo per la presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione

unica, che costituisce l'allegato 1 al presente documento. Costituiscono parte integrante del presente documento le annesse tabelle 1, 2 e 3, nel quale sono indicati i documenti che devono essere allegati alla domanda.

Ogni rinvio, contenuto nel presente documento, al modulo allegato 1 è da intendersi anche alle annesse tabelle. Il modulo è scaricabile dal sito internet www.regione.campania.it, e può altresì essere ritirato presso l'Area Generale di Coordinamento 12, Sviluppo Economico, Settore 04 Regolazione dei Mercati, Centro Direzionale Is. A6 Napoli, ovvero presso il competente ufficio delle Province.

2. Il modulo contiene un formulario per l'acquisizione delle informazioni necessarie all'istruttoria.

3. Le domande devono essere presentate alla "Regione Campania, Area Generale di Coordinamento 12, Sviluppo Economico, Settore 04 Regolazione dei Mercati, Centro Direzionale Is A6 Napoli", ovvero presso il competente ufficio delle Province, utilizzando esclusivamente il modulo di cui al comma 1. Non saranno esaminate, e verranno perciò archiviate, le istanze presentate senza l'impiego del modulo.

4. L'ordine cronologico di presentazione dell'istanza è determinato dalla data di ricezione al protocollo della domanda, purché completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dal modulo e dalle annesse tabelle.

5. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la veridicità delle notizie riportate. Andrà inoltre allegata una dichiarazione di impegno a consegnare l'istanza e gli allegati, su supporto informatico, a ciascuna partecipante alla Conferenza di Servizi, con l'attestazione che gli atti sono conformi a quelli cartacei già depositati.

5. Istruttoria.

1. Non saranno esaminate le domande prive della documentazione minima necessaria per comprendere le caratteristiche dell'impianto per il quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione. In tali casi, stante l'assoluta genericità della domanda, dimostratrice della mancanza di un interesse reale e concreto al rilascio dell'autorizzazione, l'istanza verrà immediatamente dichiarata inammissibile. Resta ferma la possibilità di presentare una nuova domanda corredata dalle informazioni e dai documenti indicati nel modulo allegato al presente documento.

2. Nel caso, invece, in cui le informazioni o la documentazione siano parziali rispetto a quanto richiesto dal modulo e dalle tabelle, ma idonee a dimostrare un interesse reale e concreto al rilascio dell'autorizzazione, il responsabile del procedimento chiederà, anche ai sensi dell'art. 10-bis L. 7.8.1990, n. 241, l'integrazione necessaria da far pervenire entro 10 giorni dalla ricezione, a pena di rigetto dell'istanza. In tal caso, l'ordine cronologico della domanda è dato dalla data di ricezione delle integrazioni che renderanno completa la domanda.

3. L'Amministrazione non potrà chiedere informazioni e/o documenti oltre quelli già indicati nel predetto modulo e tabelle, se non con atto motivato.

4. Le richieste di integrazione determinano la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento.

5. In caso di richiesta integrativa per informazioni o documenti non indicati nel modulo e tabelle, resta fermo l'ordine cronologico già acquisito.

6. Una volta ricevuta la domanda completa, il responsabile del procedimento, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 lett. c, della L. 7.8.1990, n.

241, indice, entro 15 giorni, la Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, nel rispetto dell'ordine cronologico delle domande e tenendo distinte le stesse secondo il tipo di energia rinnovabile.

Alla Conferenza di Servizi sono invitate tutte le Amministrazioni e Settori interessati, da individuare tenendo conto delle informazioni dichiarate e dei documenti presentati dall'istante. Nella comunicazione di indizione sono riportati gli indirizzi delle Amministrazioni e Settori che partecipano alla Conferenza di Servizi, per le finalità di cui al comma seguente.

7. La comunicazione di indizione è trasmessa anche al soggetto richiedente affinché consegna l'istanza ed i suoi allegati, su supporto informatico, a ciascuna partecipante alla Conferenza di Servizi, che a sua volta rilascerà ricevuta di avvenuto deposito. I documenti trasmessi su supporto informatico dovranno essere consegnati con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti la conformità degli stessi agli atti già depositati su supporto cartaceo.

8. Se il responsabile del procedimento accerta che la domanda è già corredata di tutti i pareri, assensi, autorizzazioni comunque denominati, purché favorevoli, trasmette gli atti all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione.

6. Conferenza di servizi.

1. La prima riunione della Conferenza dei Servizi è convocata entro quindici giorni dalla data di indizione, nel rispetto dell'ordine cronologico delle domande e per tipologia di energia rinnovabile.

2. La Conferenza dei Servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.

3. La convocazione della prima riunione della Conferenza dei Servizi deve pervenire alle Amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le Amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'Amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

4. Alla Conferenza dei Servizi possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di cui all'art. 14-ter, commi 2 bis e 2 ter, della L. 7.8.1990, n. 241.

5. Nella prima riunione della Conferenza dei Servizi, le Amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine per l'adozione della decisione conclusiva, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, entro il quale deve essere rilasciata l'autorizzazione unica o adottato il provvedimento di diniego.

6. Decorso inutilmente il termine per l'adozione della decisione conclusiva, l'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

7. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la Conferenza dei Servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 5 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, il Settore competente sulla VIA si esprime in sede di Conferenza dei Servizi.

8. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da un'Amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa alla Conferenza dei Servizi. In virtù di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, in caso di mancato rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente paesaggistico territoriale o del patrimonio storico-artistico, la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi sarà di diniego di rilascio dell'autorizzazione. In particolare vanno salvaguardate le aree dei parchi nazionali, dei parchi e riserve regionali, e fatte salve le competenze degli Enti Parco.

9. La Conferenza dei Servizi esamina la domanda tenendo altresì conto dell'esistenza di atti di localizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità in contrasto con l'impianto, e delle eventuali interferenze con altri impianti già autorizzati.

10. La Conferenza dei Servizi tiene altresì conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli artt. 7 e 8 della L. 5.3.2001 nonché dell'art. 14 del D.Lgs. 18.5.2001, n. 228.

11. Ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

12. In tutti i casi, si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

13. In sede di Conferenza dei Servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

14. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva, sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta Conferenza.

7. Regime transitorio.

1. Sono fatti salvi i procedimenti già in corso alla data di approvazione del presente documento. In tali casi, il responsabile del procedimento tiene conto dell'istruttoria già compiuta e dei pareri eventualmente già acquisiti, applicando il procedimento istruttorio di cui al presente documento dalla fase immediatamente successiva.

2. Anche alle domande pendenti si applica l'art. 5 del presente documento. Per le domande diverse da quelle assolutamente generiche, che non sono ancora definite con il rilascio, o rigetto, dell'autorizzazione unica, alla data di efficacia del presente documento, l'ordine di protocollo è dato dalla presentazione dell'istanza.

3. Il responsabile del procedimento può chiedere per una sola volta l'integrazione della documentazione, comunicando, contestualmente alla richiesta di integrazione, che ai sensi dell'art. 10-bis L. 7.8.1990, n. 241, la

mancata trasmissione degli atti comporterà il rigetto dell'istanza. Nei casi in cui l'integrazione sia già stata chiesta alla data di approvazione del presente documento, ed alla stessa non sia stato dato riscontro, il responsabile del procedimento invierà nuova richiesta, questa volta con avviso ai sensi dell'art. 10-bis L. 7.8.1990, n. 241, che in caso di mancata ricezione dei documenti all'epoca richiesti nel termine di dieci giorni, l'istanza verrà rigettata.

4. La Conferenza di Servizi è indetta, nel rispetto dell'ordine di protocollo di cui al comma 2, per le istanze corredate dalla documentazione ritenuta necessaria.

5. Per il funzionamento dei lavori della Conferenza di Servizi si applica, per quanto compatibile, la disciplina del precedente art. 6, ivi compresa la possibilità di chiedere integrazioni necessarie alla conclusione del procedimento. Non potranno essere richiesti documenti ed informazioni già presentati con l'istanza originaria o comunque già acquisiti nel procedimento.

6. Il richiedente ha facoltà di integrare l'istanza già presentata avvalendosi del modulo e delle tabelle allegate approvate con il presente documento. In tal caso resta fermo l'ordine di protocollo già acquisito con l'istanza originaria.

8. Contenuto dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

2. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire e mettere in esercizio l'impianto in conformità al progetto approvato, e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

3. L'autorizzazione indica i termini di inizio e fine lavori, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è dichiarata decaduta su segnalazione del Comune territorialmente competente. I termini possono essere prorogati su richiesta motivata e documentata, da presentare prima della scadenza del termine, purché il ritardo non sia imputabile al proponente. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal ritiro dell'autorizzazione, mentre quello per l'ultimazione non può essere superiore a tre anni decorrenti dalla medesima data.

Spazio riservato al Protocollo regionale

Marca da Bollo
ai sensi del D.P.R. 642/72

**DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA
PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE
ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI**

(art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)

da presentare in un originale ed in una copia

Alla Regione Campania
Area Generale di Coordinamento 12
Sviluppo Economico
Settore 04 Regolazione dei Mercati
Centro Direzionale is. A6
80143 Napoli

**OGGETTO: DOMANDA AI SENSI DEL D.LGS. 29/12/2003 N. 387 art. 12 comma 3 e s.m.i.;
PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE, O PER
INTERVENTI DI MODIFICA, POTENZIAMENTO, RIFACIMENTO TOTALE O
PARZIALE E RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO, ALIMENTATO DA FONTI
RINNOVABILI, DA UBICARE NEL COMUNE DI _____**

Il/la sottoscritto/a.....nato/a il.....
a.....Provincia....., residente a.....
Provincia....., in Via..... n°....., CAP.....
C.F....., P.IVA....., Tel.....,
Fax....., e-mail..... in qualità di
.....: della (denominazione/ragione sociale).....-
.....avente sede legale in....., Via.....-
..... Comune....., Prov.....-
....., CAP..... P.IVA....., C.F.....,
Tel....., Fax....., e-mail.....

**CHIEDE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA
AI SENSI DELL'ART. 12 D.LGS. N. 387/2003 ¹**

(barrare le voci che interessano)

¹ Nel caso di richiesta di autorizzazione di più impianti della medesima o di diversa tipologia, occorre presentare un'istanza per ciascun/a impianto/tecnologia.

- per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica:
- per interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, e riattivazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica.

DICHIARA

che la produzione di energia elettrica è da fonte rinnovabile di tipo:

- eolico
- Solare:
 - solare fotovoltaico
 - solare termico
- idraulico
- Biomasse:
 - biocombustibili
 - cogenerazione da biomassa
 - gas residuati da processi di depurazione e biogas da digestione anaerobica
 - gas di discarica
- geotermico

Di seguito riporta una breve descrizione dell'impianto e, eventualmente, del tipo di intervento di modifica, potenziamento, rifacimento e riattivazione del medesimo

.....

DICHIARA

che la potenza elettrica nominale è pari a..... MWt eMWe,
 e che l'impianto è da ubicarsi (o è già ubicato in caso di modifica, potenziamento, rifacimento e riattivazione) nel Comune di
 località..... foglio/i particella/e
 catastali.....

DICHIARA

(barrare le voci che interessano)

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di essere legittimato in quanto:

- proprietario del terreno interessato dall'insediamento produttivo in oggetto e dalle infrastrutture ad esse connesse;
- titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile con la realizzazione e la gestione dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture di cui al D.Lgs. n.387/2003, per l'intera durata minima del provvedimento autorizzatorio oggetto della presente istanza;

- richiedente l'attivazione della procedura di espropriazione per pubblica utilità disciplinata dal D.P.R. n. 327/01, rispetto alle aree necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse all'impianto, di cui alle p.lle _____ del fol. _____ del N.C.T. del Comune di _____;
- legale rappresentante/amministratore unico di società che non versa in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non registra, a suo carico, procedimenti pendenti volti a dichiarare tali situazioni.

DICHIARA

(barrare in caso di precedente domanda già presentata, in attesa di definizione)

- La presente istanza integra quella già presentata in data _____ ed ancora in attesa di definizione.

DICHIARA

(barrare tutte le caselle)

- Si impegna a consegnare l'istanza ed i documenti allegati, su supporto informatico¹, insieme alla comunicazione di indizione della Conferenza di Servizi, a ciascuna delle Amministrazioni e Settori della Regione Campania partecipanti alla stessa. La consegna sarà accompagnata da dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali di cui al successivo art. 76 d.P.R. 445/2000 di conformità agli atti depositati su supporto cartaceo.
- Le notizie riportate nella domanda e nei relativi allegati rispondono alla realtà di fatto. In esse perciò non sono riportati dati e notizie non veritiere.

Allega:

1. Documentazione in originale relativa al progetto. Tutti gli elaborati progettuali devono essere firmati e timbrati da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al relativo Albo professionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali.
2. Fotocopia del documento del dichiarante, in corso di validità.

¹ Il contenuto del cd-rom/dvd dovrà essere assolutamente conforme alla documentazione consegnata su supporto cartaceo ed i relativi files dovranno essere in formato digitale di uso comune (ad es.*.pdf oppure *.doc. ecc) Inoltre sul supporto materiale dovranno essere riportati il titolo del progetto, la data di esecuzione e la firma del progettista.

Tabella 1: Lista degli allegati tecnici (documenti, studi, bilanci, ecc.) da presentare a seconda della specificità dell'impianto:

INQUADRAMENTO URBANISTICO E CATASTALE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERE CONNESSE		Biomasse	Eolico	solare	Idroelettrico	geotermico
I-1	Planimetrie descrittive e dati del sito con il layout di impianto e con indicazione dell'ambito territoriale amministrativo (limiti comunali, provinciali, regionali) in scala adeguata (IGM 1:50.000 o 1:25.000 o CTR 1:5000).	✓	✓	✓	✓	✓
I-2	Estratto topografico con localizzazione georeferenziata dell'impianto in coordinate UTM WGS84 con shape files allegati (in formato digitale estensione .shp)	✓	✓	✓	✓	✓
I-3	Estratto catastale dell'area dell'impianto e delle opere connesse (Catasto terreni, catasto fabbricati, foglio, mappale, subalterno ecc)	✓	✓	✓	✓	✓
I-4	Certificato di destinazione urbanistica di tutte le particelle interessate dall'impianto e dalle opere connesse, completo delle attestazioni dei vincoli territoriali e sovraterritoriali	✓	✓	✓	✓	✓
I-5	Stralcio del Piano Regolatore in scala 1:5000 aggiornato alle mappe CTR regionale volo 2005	✓	✓	✓	✓	✓
I-6	Tavole dei vincoli ambientali territoriali insistenti sulle aree dell'impianto e delle opere connesse in scala 1:25.000	✓	✓	✓	✓	✓
I-7	Piano particellare grafico e descrittivo, redatto ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. del 21.12.1999 n. 554, nel caso necessiti l'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. dell'8.06.2001 n. 327 in tema di espropri	✓	✓	✓	✓	✓

Tabella 2: Lista degli allegati tecnici (documenti, studi, bilanci, ecc.) da presentare a seconda della specificità dell'impianto:

RELAZIONE TECNICHE E STUDI		Biomasse	Eolico	solare	Idroelettrico	Geotermio
RU	Relazione di inquadramento urbanistico e territoriale con verifica e descrizione dei vincoli presenti nel territorio interessato dall'impianto e dalle opere connesse. Verifica della coerenza del progetto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), con il Piano Regolatore Generale (PRG), con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e con il Piano Operativo Comunale (POC) . In caso di variante al PRG o al POC, illustrazione delle proposte di modifica	✓	✓	✓	✓	✓
RG	Relazione tecnica generale da cui emergano gli elementi che giustificano la configurazione dell'impianto in relazione alla caratteristica della fonte e dell'area interessata e contenente: descrizione dello stato attuale e degli interventi di progetto, attività tecnico produttiva dell'impianto, funzionamento dell'impianto, schema di flusso e descrizione delle singole fasi del ciclo produttivo; caratteristiche tecniche dell'impianto: fonte di energia rinnovabile utilizzata, potenza elettrica nominale e rendimento elettrico, potenza termica, funzionamento previsto in ore/anno, energia elettrica ed energia termica producibile annua e/o recuperabile per unità di produzione, quota dell'energia ceduta a terzi, quota utilizzata per autoconsumo, indice di risparmio di energia IRE e limite termico LT per impianti cogenerativi, consumi energetici dell'impianto, schema a blocchi del bilancio energetico, caratteristiche tecniche delle unità di produzione di energia (costruttore, modello, tipo di macchina ecc.); numero di occupati previsto	✓	✓	✓	✓	✓
R-1	Piano di monitoraggio e controllo proposto (piano di verifica periodica di tutti i parametri) anche in riferimento a quanto indicato/richiesto dalle norme di settore specifiche e dalle migliori tecniche disponibili di settore.	✓	✓	✓	✓	✓
R-2	Relazione paesaggistica in caso di aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/04 redatta secondo le previsioni del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, corredata da Foto-inserimenti e Rendering	✓	✓	✓	✓	✓
R-3	Studio di impatto ambientale, con la sintesi non tecnica, ovvero la relazione di screening ove previsto dal D.L.gs 4/08 e s.m.i	✓	✓	✓	✓	✓
R-4	Relazione geologica e idrogeologica a firma di tecnico abilitato	✓	✓	✓	✓	✓

R-5	Programma manutenzione impianto	✓	✓	✓	✓	✓
R-6	Relazione sulle modalità di gestione nelle condizioni differenti dal normale esercizio: fasi di avvio e arresto dell'impianto, emissioni fuggitive, malfunzionamenti ed emergenze, arresto definitivo, analisi dei rischi	✓	✓	✓	✓	✓
R-7	Relazione elettromagnetica ai sensi della L. 36/01, DPCM 08.07.2003 a firma di tecnico abilitato, riportante la tipologia del cavo, l'individuazione dei siti sensibili e delle sorgenti preesistenti, con allegate misure di fondo ante operam, nonché il calcolo revisionale del campo magnetico	✓	✓	✓	✓	✓
R-8	Relazione di previsione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95, D.P.C.M. 14/11/97, D.P.C.M. 01.03.91, a firma di tecnico abilitato, riportante le caratteristiche tecniche delle sorgenti sonore previste nell'area di progetto, l'individuazione dei recettori, le misure di rumore residuo effettuate con strumentazione certificata con verifica del rispetto dei valori limite previsti (emissione/immissione) alla sorgente e presso i recettori, nonché la verifica del criterio differenziale presso i recettori	✓	✓		✓	✓
R-9	Relazione sulla gestione dei rifiuti (se presenti) codice CER dei rifiuti prodotti, descrizione del rifiuto, impianti/fasi di provenienza, stato fisico, quantità annua prodotta, area di stoccaggio, modalità di stoccaggio, destinazione, ecc	✓				
R-10	Piano di ripristino del sito: Descrizione degli interventi proposti di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, finalità, tempi di attuazione, eventuali altri interventi migliorativi	✓	✓	✓	✓	✓
R-11	Cronoprogramma dei lavori: Indicazione delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori di costruzione	✓	✓	✓	✓	✓
R-12	Relazione di valutazione di incidenza ove prevista ai sensi del D.P.R. 357/97, come modificato dal D.P.R. 120/2003, con una cartografia da cui risulti la puntuale localizzazione dell'impianto e la relativa eventuale relazione spaziale con uno o più siti della Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS) in coordinate geografiche UTM WGS84	✓	✓	✓	✓	✓
R-13	Relazione relativa al ciclo delle acque: descrizione dell'approvvigionamento idrico dell'impianto, fonte, volume d'acqua totale annuo utilizzato, destinazione nel processo produttivo, eventuali trattamenti dell'acqua in ingresso. Inquadramento degli scarichi idrici: tipologia, recettore, modalità di scarico, durata, volume scaricato. Acque meteoriche: eventuale convogliamento e/o trattamento. Sistemi di trattamento e controllo delle acque reflue. Potenzialità di inquinamento (Indice di tossicità negli ecosistemi idrici – TEI e emissioni in acqua – EUTR (sp = se presente))	✓	sp	sp	✓	✓
R-14	Relazione Pedologica per impianti fotovoltaici di potenza superiore a 100 kW e per impianti solari ad alta entalpia, da ubicare in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. La relazione firmata da tecnico abilitato, deve attribuire la classe di capacità d'uso del suolo, secondo la classificazione internazionale <i>Land Capability Classification</i>			✓		

R-15	<p>Studio analitico dei flussi di materia: Descrizione delle caratteristiche delle biomasse di origine agricola da impiegare nella produzione del biogas, lo stato fisico (specialmente in termini di putrescibilità) prevedibile al momento del loro ingresso nell'impianto, il quantitativo annuo di fornitura mediamente occorrente per il mantenimento degli standards di produzione energetica previsti, le modalità di trasporto dall'esterno, la distanza dal bacino di approvvigionamento delle materie prime, i sistemi di movimentazione interna all'impianto, le aree di stoccaggio dedicate, le modalità di stoccaggio e di trattamento adeguate a ciascuna tipologia di biomassa, tali da garantire che l'impiego di tali sostanze non dia luogo ad impatti ambientali diversi da quelli autorizzati per l'impianto a cui sono destinate, gli eventuali combustibili utilizzati. Rispetto ai volumi di approvvigionamento annuo preventivato in funzione della resa energetica dell'impianto, incorporare la percentuale di biomassa di provenienza extra-aziendale da quella eventualmente di produzione propria, rispettando, nel caso di autorizzazione a favore di un'impresa agricola, il criterio della prevalenza della produzione aziendale delle materie prime ed intermedie. Rispetto a ciascuna annata agraria, l'impresa esercente deve redigere un Piano di spandimento del digestato che annoveri, per ogni particella utilizzata, il quantitativo di digestato (espresso in tonnellate "tal quale") e la tipologia di coltura interessata dallo spandimento. Qualora si oltrepassi il dosaggio di 340 kg di azoto per ettaro, in luogo del piano di spandimento, dovrà essere redatto un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.M. del 07.04.2006 descriva l'intero ciclo dell'uso agronomico del digestato. La Ditta autorizzata intenzionata ad immettere successivamente, nel ciclo produttivo matrici di origine non vegetale ovvero matrici sintetizzate con modalità diverse da quelle descritte in sede di progetto ed autorizzate, è obbligata a darne comunicazione al Responsabile del procedimento unico che deve attivare una ricognizione esaustiva dell'ammissibilità delle stesse, della logistica di approvvigionamento e di stoccaggio e, infine, del processo di trattamento del digestato finale.</p>	✓				
R-16	<p>Relazione sulle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con quadro riassuntivo delle emissioni comprese le emissioni poco significative, le emissioni diffuse, punti di emissione, la provenienza, la descrizione, la potenzialità di inquinamento e di alterazione del clima (effetto serra – GWP; emissioni acidificanti – ACID; indice di tossicità umana – PTU; indice di formazione ozono troposferico o fotochimico – OZON_FC; indice di riduzione ozono stratosferico OZON_ST), caratteristiche degli eventuali sistemi di abbattimento proposti</p>	✓				✓
R-17	<p>Relazione sulle caratteristiche anemometriche con misure in sito, indicazione del tipo di strumento utilizzato con annessa certificazione, denuncia di inizio attività di tali misure e relativa attestazione del comune di avvenuta installazione nonché risultanze sulla potenzialità attesa espressa in ore equivalenti su base annuale</p>		✓			
R-18	<p>Relazione geologica di compatibilità sismica di area, per impianti da ubicare in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, con indicazione della fattibilità dell'opera in relazione alla stabilità d'insieme dell'area, ai sensi dell'art. 15 L.R. 9/83</p>	✓	✓	✓	✓	✓

Tabella 3: Lista degli allegati tecnici (documenti, studi, bilanci, ecc.) da presentare a seconda della specificità dell'impianto:

PLANIMETRIE E PROGETTI		Biomasse	Eolico	solare	Idroelettrico	geotermico
P-1	Planimetria generale di progetto in scala adeguata (IGM 1:50.000, o 1:25.000 o CTR 1:5000) con indicazione delle distanze da impianti esistenti, ovvero da confini amministrativi	✓	✓	✓	✓	✓
P-2	Planimetria generale del progetto della sola Area Impianto e delle opere connesse in scala adeguata CTR 1:5000 o 1:2000	✓	✓	✓	✓	✓
P-3	Planimetria con il percorso del o degli elettrodotti fino alla connessione alla rete elettrica con annessa legenda dove siano evidenziate la lunghezza e la tensione dei nuovi elettrodotti e con indicazione dei confini amministrativi e del sistema viario utilizzato o attraversato e degli eventuali interventi di tipo accessorio quali modifiche, adeguamenti o costruzioni di strade di accesso al sito dell'impianto	✓	✓	✓	✓	✓
P-4	Progetto elettrico definitivo ((piante, relazione descrittiva e relazione di calcolo) del sistema di connessione alla rete elettrica approvato dal competente gestore di rete	✓	✓	✓	✓	✓
P-5	Planimetria in scala 1:2000 su estratto di mappa catastale con la individuazione di possibile interferenze dell'impianto e delle opere di collegamento con aree del demanio idrico, completa di sezioni longitudinali e trasversali in scala opportuna raffiguranti lo stato <i>ante e post operam</i>	✓	✓	✓	✓	✓
P-6	Planimetrie di dettaglio in scala 1:500 e sezione e particolari costruttivi in scala adeguata	✓	✓	✓	✓	✓
P-7	Layout impianto riportato su estratto catastale in scala 1:1000 e/o 1:2000	✓	✓	✓	✓	✓
P-8	Progetto definitivo dell'impianto con annesso impianto elettrico (piante, relazioni descrittiva e relazioni di calcolo)	✓	✓	✓	✓	✓
P-9	Progetto definitivo dell'impianto idraulico (piante, relazione descrittiva e relazione di calcolo)	✓			✓	✓
P-10	Planimetria dei punti emissione in atmosfera	✓				✓
P-11	Planimetria aree di stoccaggio rifiuti	✓				✓
P-12	Planimetria aree di stoccaggio materie prime su cartografia catastale	✓				✓